

## Accertamenti reddituali

Data: 11/12/2015

L'Inps è tenuta, per obbligo di legge, alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche, ivi inclusi i redditi rilevanti prodotti all'estero (art.13, Legge 412/1991).

I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalle competenti autorità estere (art.49, Legge 289/2002). Tali redditi, rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali.

I redditi devono essere dichiarati riferendosi alle seguenti tipologie:

- I redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari (con esclusione della prima casa di abitazione);
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti;
- rendite vitalizie o a tempo determinato;
- redditi a carattere assistenziale.

Il Decreto ministeriale del 12-5-2003 di attuazione del citato articolo 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-5-2003, precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.

I redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, devono essere certificati dagli Organismi che erogano le prestazioni nei singoli Paesi esteri.

Le autocertificazioni previste espressamente dalla norma debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o ad uno degli Enti di Patronato autorizzati. Al riguardo, il Consolato o l'Ente di Patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell'identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti possibili tipologie di certificazione degli Enti previdenziali e/o assistenziali esteri, da ritenersi valide ai fini dell'accertamento in questione:

- certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modd. ObisM e CUD;
- certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;
- ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.

Sulla regolarità delle autocertificazioni, l'Istituto effettua controlli a campione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Per la compilazione dei modelli i pensionati possono avvalersi dell'assistenza degli Enti di Patronato che provvedono anche all'inoltro dei modelli all'Inps in via telematica.

In alternativa i pensionati possono spedire i modelli compilati e sottoscritti, con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di identità valido, alla Sede INPS che ha in carico la pensione.

## La campagna RED/EST

Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli di legge che impongono all'INPS di procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulle prestazioni pensionistiche, ogni anno viene disposto l'accertamento dei redditi, relativi all'anno precedente, dei pensionati residenti all'estero.

Il mod. RED/EST prevede quattro sezioni:

- la prima per le avvertenze sulla compilazione del modulo;
- la seconda per i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
- la terza per la dichiarazione di responsabilità e l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- la quarta per la delega al Patronato.

E' stata prevista la possibilità, già contemplata nelle precedenti emissioni, di rinunciare a dichiarare i redditi, con conseguente cessazione della prestazione.

Il possesso della cittadinanza italiana deve essere oggetto di autocertificazione da parte dei pensionati.

L'Istituto verificherà tale requisito con tutti i mezzi probatori ritenuti idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi AIRE o del Ministero degli Affari Esteri, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti Autorità Consolari, ecc.).

Il modello spedito ai pensionati è precompilato con le informazioni relative alle pensioni presenti nel Casellario dei Pensionati.

Il pensionato deve utilizzare le righe in bianco per la comunicazione delle informazioni relative ad eventuali ulteriori pensioni estere di cui

sia titolare.

In particolare l'interessato deve indicare l'importo di ogni trattamento pensionistico percepito nell'anno oggetto della campagna, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell'anno, ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali. E' necessario, altresì, indicare il numero dei mesi di percezione della pensione. Gli importi delle pensioni devono essere esposti nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

### **Attività degli Enti di Patronato**

Gli Enti di Patronato al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, sono tenuti a:

- accertare l'identità personale del dichiarante;
- ricevere i modelli RED/EST opportunamente compilati e firmati;
- verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli;
- provvedere all'acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell'INPS.